



Il Consiglio federale
svizzero

La Delegazione delle finanze
delle Camere federali

Accordo 2015

tra

la Delegazione delle finanze delle Camere federali (Delegazione delle finanze)

quale organo incaricato dell'esame e della sorveglianza della gestione finanziaria conformemente all'articolo 51 capoverso 2 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹ (LParl)

e

il Consiglio federale svizzero

- quale organo direttivo supremo dell'Amministrazione federale conformemente all'articolo 3 capoverso 1 lettera a della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers)
- quale organo di coordinamento e di direzione delle unità autonome della Confederazione conformemente all'articolo 5 LPers

concernente

la vigilanza nelle questioni inerenti alla legislazione sul personale.

1. Contenuto dell'Accordo

L'attività di vigilanza comprende:

- **la vigilanza finanziaria concomitante** sulle misure in materia di personale la cui entrata in vigore necessita dell'approvazione della Delegazione delle finanze (n. 2);
- **l'alta vigilanza susseguente** (reporting) sulle decisioni e sulle spese in merito alle quali il Consiglio federale deve riferire ogni anno alla Delegazione delle finanze (n. 3);

¹ RS 171.10

² RS 172.220.1



- **l'alta vigilanza concomitante** sugli atti normativi inerenti alla legislazione sul personale delle unità autonome della Confederazione che devono essere sottoposti alla Delegazione delle finanze per consultazione prima della decisione del Consiglio federale (n. 4).

2. Vigilanza finanziaria concomitante sulle misure in materia di personale nell'Amministrazione federale

I dipartimenti sottopongono per approvazione alla Delegazione delle finanze, prima dell'entrata in vigore, le seguenti misure in materia di personale:

2.1 Classi di stipendio 32–38:

- classificazione di posti nelle classi di stipendio 32 o superiori e assegnazione di posti a una classe superiore all'interno di questa fascia (art. 36 dell'ordinanza del 3 luglio 2001³ sul personale federale, OPers);
- indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers).

2.2 Ridenominazione:

- ridenominazione di determinate funzioni con il titolo di direttore supplente o segretario generale supplente.

3. Alta vigilanza susseguente (reporting) sulle decisioni e sulle spese nell'Amministrazione federale

Il Consiglio federale sottopone ogni anno alla Delegazione delle finanze un rapporto standardizzato sulle seguenti decisioni e spese nell'Amministrazione federale:

3.1 Classi di stipendio 30–38:

- premi e indennità (indennità di funzione secondo l'art. 46 OPers; indennità speciali secondo l'art. 48 OPers; premi di prestazione secondo l'art. 49 OPers);
- versamento di indennità in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 78 e 79 OPers);
- occupazioni accessorie autorizzate (art. 91 cpv. 2 OPers);
- obbligo di fornire tutto o parte del reddito da attività a favore di terzi (art. 92 OPers);
- prestazioni in caso di pensionamento anticipato secondo il piano sociale (art. 105a e 105b cpv. 2 OPers) e di risoluzione del rapporto di lavoro di comune intesa (art. 106 OPers).

³ RS 172.220.111.3



3.2 Classi di stipendio 1–38:

- indennità in funzione del mercato del lavoro (art. 50 OPers).

4. Alta vigilanza concomitante sugli atti normativi inerenti alla legislazione sul personale delle unità autonome della Confederazione

I dipartimenti competenti sottopongono per consultazione alla Delegazione delle finanze, prima della proposta al Consiglio federale, i nuovi atti normativi inerenti alla legislazione sul personale emanati dalle loro unità autonome (ad es. regolamenti del personale oppure ordinanze sul personale) e le modifiche di detti atti normativi.

La Delegazione delle finanze si pronuncia in merito entro un mese.

Le regole di cui sopra concernono le unità autonome della Confederazione il cui personale sottostà alla LPers o le cui disposizioni di diritto speciale prevedono rapporti di impiego di diritto pubblico posti sotto l'alta responsabilità del Consiglio federale.

5. Abrogazione dell'Accordo vigente ed entrata in vigore

Il presente Accordo sostituisce l'Accordo 2009 del 19 novembre 2009 tra il Consiglio federale e la Delegazione delle finanze delle Camere federali.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 2015.

3003 Berna, 1° dicembre 2014

Per la Delegazione delle finanze
delle Camere federali:

Il presidente
Consigliere agli Stati Hans Altherr

Per il Consiglio federale:

Il presidente della Confederazione
Didier Burkhalter